



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2319 del 2023, proposto da Floriana Angela Manciagli, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Università degli Studi di Enna "Kore", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Gargano e Luca Pedullà, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

nei confronti

Rosa Iorio, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa misura cautelare

- della nota prot. n. 18681 del 29 settembre 2023, notificata in pari data, con la quale l'Università "Kore" di Enna ha disposto l'esclusione della ricorrente dal "Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, anno accademico 2022-2023, VIII

Ciclo, Scuola secondaria di II grado” per la “*mancaza dei requisiti d’accesso posseduti ai fini dell’ammissione al suddetto corso per la scuola secondaria di II grado*”;

- della graduatoria relativa alla scuola secondaria di secondo grado, pubblicata il 6 ottobre 2023 e dei successivi scorrimenti, nei quali non compare l’odierna ricorrente;

- ove occorra: del decreto rettorale n. 41 del 31 maggio 2023, nella parte in cui, ai commi 1 e 2 dell’art. 2, richiede per l’accesso al corso il possesso dei requisiti indicati dall’art. 5 del d.lgs. 59/2017, laddove interpretato in senso sfavorevole per la ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Università degli Studi di Enna “Kore”;

Vista la memoria della ricorrente;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la causa ha ad oggetto: l’esclusione, in autotutela, della ricorrente dal concorso per l’ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, anno accademico 2022/2023, scuola secondaria di II grado, presso l’Università Kore di Enna; la graduatoria definitiva di tale concorso;

Rilevato che l’esclusione è avvenuta in quanto l’Università ha ritenuto che la ricorrente, in quanto in possesso della maturità classica e concorrente per la classe

di concorso B32, non fosse in possesso dei requisiti di accesso;

Ritenuto che sussiste il *periculum in mora* avuto riguardo alla possibile conclusione del corso nelle more della trattazione nel merito;

Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato *fumus boni juris* avuto riguardo alla sentenza della sezione n. 1630 del 17 maggio 2023, alle cui ampie motivazioni si rinvia, relativa a fattispecie analoga;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare e, per l'effetto, disporre la sospensione dell'efficacia del contestato provvedimento di esclusione e l'inserimento, con riserva, nella posizione corrispondente al punteggio conseguito, nella graduatoria definitiva relativa alla scuola secondaria di secondo grado, ai fini dell'ammissione, se si tratta di posizione utile e sempre con riserva, al corso in questione;

Considerato che il ricorso è stato notificato a un solo controinteressato, il quale è stato correttamente individuato nella signora Rosa Iorio, ma non nei confronti di tutti i soggetti inseriti in graduatoria, che potrebbero ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso;

Rilevato che parte ricorrente ha avanzato, oralmente, in camera di consiglio, istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Rilevato che, in analoga fattispecie, la sezione ha rilasciato tale autorizzazione in considerazione del fatto che era estremamente complessa l'individuazione di tutti i possibili controinteressati alla luce: della circostanza che si trattava di un'esclusione; dei numerosi scorrimenti disposti; della posizione e del punteggio nella graduatoria provvisoria (nella specie il ricorrente occupa la posizione n. 567 con punti 55,75) (vedi ordinanza n. 3541 del 24 novembre 2023);

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web dell'Università Kore, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un

apposito avviso contenente copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso;
Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 5 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;
Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe e, per l'effetto, sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'8 maggio 2024, ore di rito.

Condanna l'Università Kore di Enna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.

Autorizza la notifica per pubblici proclami secondo quanto indicato in motivazione. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente, Estensore

Valeria Ventura, Referendario

Francesco Fichera, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Aurora Lento

IL SEGRETARIO